

ACCORDO TERRITORIALE

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;
la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS – CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e 100 del TUIR;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016 (in avviso nella G.U. del 14 maggio 2016 n. 112), ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, per l'applicazione del regime di tassazione agevolata per le lavoratrici ed i lavoratori del settore privato;
- i benefici fiscali connessi all'erogazione di premi od incentivi di ammontare variabile, legati alla produttività aziendale, sono stati resi strutturali dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), la quale ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;

- *la normativa ha confermato l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura ridotta, da computarsi sul valore dei premi fino al limite di € 3.000,00 annui, per le lavoratrici ed i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ad € 80.000,00; il suddetto limite di agevolazione fiscale può crescere fino ad € 4.000,00, qualora le aziende implementino sistemi e modalità concrete di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;*
- *gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'aumento della produzione o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario;*

tutto ciò premesso le parti nel condividere

- *la volontà di favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possano incentivare la produttività e la competitività dell'azienda, la crescita professionale, il benessere sociale delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro condizione lavorativa;*
- *la volontà di promuovere concrete iniziative di welfare aziendale utili a definire dei servizi sociali alla persona integrativi di quelli pubblici ed universali e tali da rappresentare una opportunità, per ogni singolo lavoratore, ad optare per la fruizione degli stessi, in tutto o in parte, alternativamente all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;*

con il presente accordo, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, le parti definiscono i seguenti criteri oggettivi, alternativi di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:

- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi;
- incrementi di redditività risultanti dal bilancio;
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/ lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;

- riduzione dei tempi di commessa;
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

Coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 3.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente le lavoratrici ed i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratrici e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente punto i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro.

Le erogazioni economiche, riconosciute alle lavoratrici ed ai lavoratori a titolo di premi o incentivi di produzione, legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuati dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. Detto beneficio si applica ai premi di risultato erogati a decorrere dal periodo di imposta 2016 ed alle erogazioni che si riferiscono a premi di risultato ovvero di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro riferiti all'anno 2015, nel presupposto che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016.

Ipotesi di erogazione sostitutiva dei premi di produzione mediante servizi di welfare aziendale.

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale alle lavoratrici e ai lavoratori ed alle Imprese, le parti convengono che, i premi di produttività potranno essere riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori stessi, che ne facciano esplicita e formale richiesta, nel loro controvalore lordo complessivo o parziale, attraverso la fruizione di servizi di welfare, anche a favore di persone componenti il nucleo familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, o con loro conviventi, come individuate dall'art. 433 c.c.

I servizi di welfare aziendale di cui al punto che precede ed alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori mediante specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.

Detti voucher saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicché non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari.

Procedure di applicabilità

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo che ad esso si richiamano, fermo restando, per le aziende, l'obbligo di comunicare la conformità degli indicatori di misurazione del premio applicati, utilizzando esclusivamente la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it¹

Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL del Terziario – Confcommercio, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale territoriale. A tal fine, le aziende dovranno notificare alle organizzazioni datoriali firmatarie cui aderiscono ed all'Ente Bilaterale Terziario del Lazio, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo (All. 1 – "comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla produttività").

Le organizzazioni datoriali firmatarie dichiarano e le OO.SS. ne prendono atto che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore delle stesse, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.

Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti, i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui all'All. 1 anche alle OOSS territoriali e alle RSA/RSU, ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Confcommercio territoriale competente, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di indicare i criteri di misurazione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo.

Validità e sfera di applicazione


Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Nell'eventualità in cui l'erogazione di premi di risultato e/o partecipazione agli utili, successiva alla sottoscrizione del presente Accordo, sia relativa al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Accordo nonché dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

¹ Nel caso del presente Accordo territoriale, il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito) evidenziando all'atto della compilazione del modulo, alla Sezione 2, la tipologia di contratto "Territoriale".



17



Il presente accordo è applicabile a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione del premio.

Le agevolazioni fiscali saranno applicate nei confronti:

- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale nella Regione Lazio, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della Regione Lazio, informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;
- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale in altre provincie, occupati presso altre unità produttive o operative informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;




Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici, lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Confcommercio
 


Filcams CGIL

Fisascat Cisl

Uiltucs
